

REGOLAMENTO (CE) N. 869/2004 DEL CONSIGLIO**del 26 aprile 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (in seguito denominata «ICCAT») ha adottato diverse raccomandazioni e la commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (in seguito denominata «IOTC») ha adottato diverse risoluzioni che istituiscono obblighi in materia di controllo e di sorveglianza, che sono state recepite nel regolamento (CE) n. 1936/2001 ⁽²⁾.
- (2) L'ICCAT, nel 2001, nel corso della sua diciassettesima riunione e, nel 2002, nel corso della sua tredicesima riunione straordinaria, e l'IOTC nel 2001, nella sua sesta riunione ordinaria, e nel 2002, nel corso della sua settima riunione ordinaria, hanno raccomandato nuove misure per il controllo di alcuni stock di grandi migratori. Queste raccomandazioni e risoluzioni sono obbligatorie per la Comunità e dovrebbero essere pertanto attuate.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1936/2001 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1936/2001 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, sono aggiunte le lettere seguenti:

- «g) "ingrasso": allevamento di individui in gabbie per aumentarne il peso o il tenore in grasso ai fini della commercializzazione;
- h) "messa in gabbia": sistemazione di individui selvatici indipendentemente dalla loro taglia in strutture chiuse (gabbie) ai fini dell'ingrasso;
- i) "azienda di ingrasso": azienda che pratica l'allevamento di individui selvatici messi in gabbia ai fini dell'ingrasso;
- j) "nave da trasporto": nave che prende in consegna individui selvatici e li trasporta vivi verso aziende di ingrasso.»

⁽¹⁾ Parere reso il 13 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽²⁾ GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1.

2) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

Attività delle navi che partecipano ad operazioni di ingrasso del tonno rosso

1. Ogni comandante di pescherecci comunitari che trasferisce tonno rosso ai fini dell'ingrasso verso una nave da trasporto registra nel giornale di bordo:

- i quantitativi di tonno rosso trasferiti e il numero di esemplari,
- la zona di cattura,
- la data e la posizione in cui avviene il trasferimento di tonno rosso,
- il nome della nave da trasporto, la bandiera, il numero di immatricolazione nonché l'indicativo internazionale di chiamata,
- il nome della o delle aziende di ingrasso cui sono destinati i quantitativi di tonno rosso trasferiti.

2. Ogni comandante di nave da trasporto verso cui sono stati trasferiti quantitativi di tonno rosso registra:

- a) i quantitativi di tonno rosso trasferiti da ogni peschereccio e il numero di esemplari;
- b) il nome del peschereccio che ha effettuato la cattura dei quantitativi di cui alla lettera a) nonché la bandiera, il numero di immatricolazione e l'indicativo internazionale di chiamata;
- c) la data e la posizione in cui avviene il trasferimento di tonno rosso;
- d) il nome della o delle aziende responsabili dell'ingrasso, cui sono destinati i quantitativi di tonno rosso trasferiti.

3. Il capitano è esentato dall'obbligo di cui al paragrafo 2 se la registrazione è sostituita da una copia della dichiarazione di trasbordo di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2847/93 o da una copia del documento T2M di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93 che contiene le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo.

4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia da navi battenti la loro bandiera vengano registrati dalle autorità competenti. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di tonno rosso catturati e messi in gabbia dalle navi battenti la loro bandiera a norma dell'articolo 5 (compito I quale definito dall'ICCAT).